**TURCHIA**

INFORMAZIONI GENERALI

L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti stabilisce un giusto ed equo trattamento degli investimenti e garantisce la gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel territorio di ciascun Paese da parte dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e ditte presso cui tali investimenti sono stati effettuati.

L'Accordo sancisce la promozione e la protezione degli investimenti per:

-proprietà mobile ed immobile e qualsiasi altro diritto "in rem" comprese obbligazioni reali su proprietà d'altri;

-azioni, obbligazioni, titoli, partecipazioni azionarie o qualsiasi forma di partecipazione in società associate agli investimenti;

-credito per somme di denaro e pagamenti d'interessi previsti da accordi creditizi ovvero qualsiasi diritto ad obbligazioni, prestazioni o servizi avente valore economico associato ad un investimento nonché l'utile reinvestito;

-diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, know-how, segreti commerciali, denominazioni depositate ed avviamento;

-qualsiasi diritto di natura finanziaria conferito per legge o contratto e qualsiasi tipo di licenza, concessione e franchigia che regolano l'esercizio di attività commerciali.

ACCORDI IN VIGORE:

* ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI (firmato ad Ankara il 22.3.1995, in vigore dal 03.3.2004)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>

* ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO (firmato ad Ankara il 27.7.1990, in vigore dal 01.12.1993)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>